



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e, in particolare, gli articoli 1 e 4, concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 16 gennaio 2006, n.18, che prevede che "i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario";

VISTO il D.M. 16 marzo 2006, con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2006, con cui sono stati nominati i componenti del CUN e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 7 febbraio 2011, con cui sono stati nominati per quattro anni i componenti del CUN per il rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e nominati i tre componenti del personale tecnico amministrativo delle Università;

VISTO il D.M. 5 febbraio 2013, con cui sono stati nominati per quattro anni i componenti del CUN per il rinnovo delle rimanenti aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;

VISTO che stanno per terminare il proprio mandato i rappresentanti delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e i tre componenti del personale tecnico amministrativo delle Università;

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni delle suddette componenti del Consiglio Universitario Nazionale, si dovrà procedere ad eleggere: 7 professori ordinari, 7 professori associati, 7 ricercatori, nonché i 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

VISTA la nota del CINECA del 22 ottobre 2014, con cui si comunica alla Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione e della formazione superiore - Ufficio VII - che il prof. Luigi Frudà, professore di prima fascia dell'area 14, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1 novembre 2014;

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca n. 88 del 21 luglio 2009;

VISTO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1

Indizione votazioni

Per i giorni dal 20 al 29 gennaio 2015 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

1. 8 professori di I fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14;
2. 7 professori di II fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13.

Sono, inoltre, indette le votazioni dei tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

Le votazioni hanno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 29 gennaio 2015 le operazioni di voto terminano alle ore 14.00.

Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2

Elezione dei professori e dei ricercatori

Per ciascuna delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore.

Per le sopracitate aree disciplinari sono costituiti tre collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori di I fascia, uno dai professori di II fascia uno ed uno dai ricercatori.

Per l'area 14, è eletto un professore di I fascia e ed è costituito un collegio elettorale composto da professori di I fascia.

In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza alla fascia decadono immediatamente e sono sostituiti con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato (articolo 1, c. 7, della legge 16 gennaio 2006, n. 18).

Art. 3

Elezioni del personale tecnico ed amministrativo

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'articolo 1, c. 1, lett. c), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è costituito un unico collegio elettorale.

L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie.

Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

Art. 4

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispose gli elenchi dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori, in servizio al 1° novembre 2014, distinti per collegi elettorali, e li pubblica in data 21 novembre 2014 sul sito all'indirizzo <http://elezionicun.miur.it>.

Entro il 1° dicembre 2014 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 9 dicembre 2014 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblicherà in rete, il 19 dicembre 2014, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicati sul sito <http://elezionicun.miur.it>.

Le dichiarazioni di candidatura dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 31 dicembre 2014 al CINECA che successivamente le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 8. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo le dichiarazioni di candidatura, autenticate dal Rettore o dal Direttore generale (all.3), sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale. Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA sul sito <http://elezionicun.miur.it> entro il decimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Art.5

Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.

Nessuno può votare più di una volta e in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Preside della facoltà o Dipartimento di appartenenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore Generale per il personale tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.

Art. 6

Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore sono istituiti i seggi elettorali per la elezioni dei professori di I fascia, dei professori di II fascia, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo.

La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo della singola università.

La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

Art. 7

Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all.2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere alla votazione.

Il voto è individuale e segreto.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito <http://elezionicun.miur.it>. Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Art. 8

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 15 del giorno 29 gennaio 2015, si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.

Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati saranno pubblicati in rete.

Art. 9

Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di T.A.R. ed è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Roma,

IL MINISTRO